



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 04/04/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI: MODIFICHE

L'anno Duemilasedici, addì quattro del mese di Aprile, alle ore 18:30 nella Sala Consiliare Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in seduta Ordinaria e in prima convocazione

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

Consigliere	Presente
BELOTTI MARIA ROSA	S
VILARDO CARMELA	N
NICOLA DANIELE	N
BOSSI DANIELA	S
PASSARI LUIGI	N
AIELLO CLAUDIO	S
TOCCO MATTEO	S
LUNGHY EMILIO	S
MIRANDOLA VANNI	S
LA PLACA SERENA MARIA	S
TARDITI VALENTINA	S

Consigliere	Presente
TANGHETTI GIOVANNI	S
ETERNO DANIELE	N
VALIA CLARISSA	N
MAIOCCHI LAURA	S
MOLESINI PAOLA	N
MAZZEI GIACOMO	N

Totale Consiglieri presenti: 10

Assiste Il Segretario Generale PIETRO SAN MARTINO



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 639, della l. n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone:

- dell'imposta municipale unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina di questa nuova strutturazione dei tributi comunali;

RICORDATO CHE il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI con delibera n. 28 del 23/7/2014, successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 33 del 13/07/2015;

CONSIDERATO che

- l'attuale orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 16972/2015) ritiene necessaria e legittima l'applicazione della tassa sui rifiuti anche ai Bed and Breakfast gestiti senza carattere di imprenditorialità (di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 79/2011), ossia a quelle attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuaria, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi dell'organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione fino ad un numero massimo di camere o posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione, in quanto tale attività di ricezione-ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande comporta una produzione di rifiuti certamente differente e superiore ad un'utenza residenziale;

- a fronte dell'orientamento sopra espresso, l'Amministrazione ritiene utile istituire, nell'ambito delle utenze domestiche, una tariffa differenziata per le fattispecie di bed and breakfast sopra evidenziati;

- per quanto anzidetto, si ritiene di inserire all'interno del Regolamento per l'applicazione della TARI, in particolare nell'articolo 12 relativo alle Categorie di utenza - nella parte dedicata alle utenze domestiche -, la possibilità di prevedere un'apposita tariffa per le fattispecie di utenze domestiche destinate ad accoglienza ricettiva in via occasionale o saltuaria, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi dell'organizzazione familiare, utilizzando parte della propria abitazione, fino ad un numero massimo di camere o posti letto, per fornire ai turisti alloggio e prima colazione;

- per quanto concerne i Bed and Breakfast gestiti in forma imprenditoriale (di cui all'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 79/2011), gli stessi, ai fini della tassa sui rifiuti, sempre alla luce della sentenza sopra riportata della Corte di Cassazione, vengono considerati nella categoria 'Alberghi senza ristorante', rientranti nella Classe Und08 relativa alle utenze non domestiche, prevista dall'articolo 12 del Regolamento per l'applicazione della TARI;

PRESO ATTO che è necessario procedere ad alcune modifiche di natura essenzialmente tecnica ed operativa, che si sono rese necessarie a seguito dell'applicazione corrente dell'attuale Regolamento;



VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTI:

- l'allegato che evidenzia le proposte di modifica da apportare per le motivazioni sopra descritte (allegato A);
- la bozza di regolamento comunale TARI 2016 allegata alla presente delibera (allegato B)

e preso atto che entrambe costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;

RICHIAMATI inoltre:

- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare degli enti locali e l'art. 53 - comma 16 - della L. n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27 - comma 8 - della L. n. 448/2001, che stabilisce quale termine ultimo per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, quale condizione per farne decorrere retroattivamente l'effetto giuridico dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 2 del D.M. 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno "*Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana*" col quale viene prorogato al 31/03/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- l'articolo 1 del D.M. 01 marzo 2016 del Ministero dell'interno "*Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016*" (pubblicato in G.U. 07/03/2016 n. 55);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e s.m.i.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e quello dell'organo di revisione economico-finanziaria ex (n. 7 del 17/03/2016) art. 239 - comma 1 - lett. b - del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 - comma 2-bis - del D.L. 174/2012;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 1 (Consigliere: Maiocchi), resi dai n. 10 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati e in carica;

DELIBERA

- 1. DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
- 2. DI APPROVARE** le modifiche del Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) 2016 come evidenziate nell'allegato A) e di approvare il testo del Regolamento integrato dalle modifiche in vigore dall'anno 2016, come da allegato B);
- 3. DI PRENDERE ATTO** che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;



- 4. DI TRASMETTERE** la presente delibera e il regolamento allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 24674 dell'11 novembre 2013 e ss.mm.ii.

SUCCESSIVAMENTE

DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 1 (Consigliere: Maiocchi), resi dai n. 10 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati e in carica, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Allegati:

1. pareri contabile, tecnico e dell'organo di revisione
2. Revisioni Regolamento TARI (allegato A)
3. Bozza Regolamento TARI 2016 (Allegato B)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
TOCCO MATTEO

Il Segretario Generale
PIETRO SAN MARTINO